



# COMUNE DI MATHI

Città Metropolitana di Torino

\* \* \* \*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18

### OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI IN MODALITA' PUNTUALE - TARIP - (TARIFFA PUNTUALE) EX ART. 1 COMMA 668 L. 27 DICEMBRE 2013 N. 147 - MODIFICHE**

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di aprile alle ore diciotto e minuti trentacinque nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FARIELLO Maurizio - Presidente	Sì
2. PUTZULU Monica - Consigliere	Sì
3. NEPOTE FUS Lorella Vittoria Rita - Consigliere	Sì
4. GHIBAUDO Enrico Michele - Consigliere	Sì
5. FRANCONI Margherita Maria - Consigliere	Sì
6. ROLLE Matteo - Consigliere	Giust.
7. VOTTERO VIUTRELLA Danilo - Consigliere	Sì
8. BERGAGNA Loris - Consigliere	Sì
9. PELLIZZARI Mauro - Consigliere	Sì
10. TURINETTI Tommaso - Consigliere	Sì
11. ROCCHIETTI Vittorio - Consigliere	Sì
12. ARBEZZANO Maurizio Francesco - Consigliere	Sì
13. FRAND GENISOT Giuseppe - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FARIELLO Maurizio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Signora LAPAGLIA Dott.ssa M. Margherita la quale provvede alla redazione del presente verbale.

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI IN MODALITA' PUNTUALE - TARIP - (TARIFFA PUNTUALE) EX ART. 1 COMMA 668 L. 27 DICEMBRE 2013 N. 147 - MODIFICHE.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

DATO ATTO che l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

**RICHIAMATO:**

- il "Regolamento per applicazione tassa rifiuti in modalità puntuale – TARIP" approvato con propria precedente deliberazione n. 19 del 29/06/2021;
- la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) art. 1 comma 639 che istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti modificata dalla Legge 160/2019;
- la Legge n.160 del 27.12.2019 art. 1 comma 738 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- la delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/rif ARERA di approvazione del testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza – che tipicamente sono identificati nei Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022);

RILEVATO che l'art. 2 del TQRIF precisa che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni regolatorie tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono.

DATO ATTO che la delibera, ARERA richiama l'art. 2, comma 37 della legge 481/1995, il quale dispone che le determinazioni dell'Autorità in materia di definizione dei livelli di qualità "costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio";

RITENUTO necessario recepire la delibera 18.01.2022 n.15/2022/R/rif ARERA, apportando di conseguenza le modifiche al regolamento comunale vigente per adeguarlo alla nuova disciplina;

RICHIAMATO l'articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 (cd. di "Milleproroghe") convertito nella legge n. 25 del 2022, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

DATO ATTO che con l'inserimento del comma 775 nell'articolo 1 viene spostato al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, è differito al 30 aprile 2023;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15 del d.l. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e a partire dall'anno 2020 il testo delle stesse va inserito nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs 28/09/1998, n. 360;

CONSIDERATO che la L. 30/12/2021 n. 234 (Legge di bilancio per l'anno 2022) ed i relativi provvedimenti collegati hanno introdotto importanti modifiche ai termini di applicazione. Regolamentazione e riscossione delle entrate locali e, nella TARI, alle modifiche introdotte a seguito dell'approvazione da parte di ARERA della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il "Testo unico per la regolamentazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)";

DATO ATTO che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

RITENUTO necessario procedere alla modifica ed integrazione del sopracitato regolamento, per maggior chiarezza e completezza ed al fine di adeguarlo alla normativa vigente e alle disposizioni previste dalla succitata delibera ARERA come specificato nel proposto di modifica che si allega alla presente (Allegato A);

RICHIAMATO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti, che in allegato alla presente ne diventa parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal titolare della posizione organizzativa dell'area Economico - Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, allegati all'atto originale;

IL PRESIDENTE sceglie quale sistema di voto l'alzata di mano e lo comunica al Consiglio;

PROCEDUTO a votazione espressa nel modo prestabilito, che dà il seguente esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente:

Consiglieri presenti n. 12, Consiglieri astenuti n. 0, Consiglieri votanti n. 12, Voti favorevoli n. 12, Voti contrari n. 0;

## D E L I B E R A

- 1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) DI MODIFICARE, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, il vigente Regolamento per l'applicazione Tassa sui rifiuti in modalità puntuale (TARIP) approvato con propria deliberazione n. 19 del 29/06/2021, **come riportato nell'allegato A**, che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale.
- 3) DI DARE ATTO che le modifiche introdotte hanno decorrenza dal **01/01/2023**.
- 4) DI DARE ATTO che a seguito del suddetto intervento di aggiornamento **il testo del regolamento coordinato** viene riportato **nell'allegato B**) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 5) DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze mediante inserimento telematico nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale.
- 6) DI NOMINARE responsabile del procedimento di esecuzione della presente deliberazione il titolare della posizione organizzativa dell'Area Economico - Finanziaria, demandandogli tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013, pubblicando nella sezione "disposizioni generali", sotto sezione "atti generali" del sito "amministrazione trasparente" dell'Ente, il regolamento approvato, nonché di quelli di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente  
Firmato Digitalmente  
FARIELLO Maurizio

Il Segretario Generale  
Firmato Digitalmente  
LAPAGLIA Dott.ssa M. Margherita

---